

D.L. N.491 DEL 29/9/2009 MODIFICHE ALL'ASSETTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE.

Relazione Generale

Il presente Disegno di legge introduce una parziale modifica all'attuale assetto organizzativo dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, stabilito dall'articolo 96 della l.r. n.18/1999, anche alla luce di esigenze manifestate dalle Province, in qualità di organi dell'Autorità medesima. Le modifiche proposte consentono di garantire una più efficace azione dell'Autorità di bacino, che continua ad operare a seguito della proroga delle funzioni sancita dall'articolo 1 del D.L. n. 208/2008 nelle more dell'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), confermando il regime transitorio già disposto dall'art. 44 della l.r. n. 10/2008, nonché di superare le criticità di gestione emerse, in più di un'occasione, in sede di applicazione della normativa vigente.

Si propone, pertanto, una modifica all'attuale assetto organizzativo, che consente una maggiore partecipazione degli enti interessati in sede di valutazione e di decisione. A tal fine si prevede di sostituire l'attuale Comitato tecnico, Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di cui alla l.r. n. 11/1999, già articolazione del Comitato tecnico regionale per il territorio, con un unico Comitato, composto dai rappresentanti della Regione e delle Province quale organo tecnico-consultivo dell'Autorità di bacino regionale. Restano, invece, confermati gli altri organi, già previsti dall'art. 96 della l.r. n. 18/1999. In altri termini continuano ad essere organi dell'Autorità di bacino la Giunta regionale, già Comitato Istituzionale nel sistema previgente, nonché la Giunta ed il Consiglio provinciale nell'ambito di un quadro di competenze, previsto dalla normativa vigente, sostanzialmente invariato.

Ulteriori modifiche previste nel testo in esame costituiscono un adeguamento del sistema previgente alla modifica organizzativa sopra descritta.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1

Individua la finalità della legge, che persegue l'obiettivo di garantire, nelle more dell'istituzione dell'Autorità di bacino distrettuale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, un più efficace esercizio delle funzioni di pianificazione di bacino, esercitate dall'Autorità di bacino di rilievo regionale, di cui all'articolo 96 l.r. n. 18/1999 mediante una parziale modifica all'assetto organizzativo dell'Autorità.

Articolo 2

Conferma l'istituzione di un'unica autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale e ne individua gli organi, innovando il sistema previgente, laddove prevede il Comitato tecnico di bacino, che sostituisce il Comitato di cui all'art. 96 l.r. 18/1999 già articolazione del Comitato tecnico regionale per il territorio di cui all'art. 1 della l.r. n. 11/1999.

Articolo 3

Individua i compiti della Giunta regionale, già Comitato Istituzionale ex art. 96 della l.r. 18/1999, prevedendo, in particolare, ulteriori attribuzioni rispetto a quelle già previste dalla l.r. n. 9/1993 e l.r. n. 18/1999, quali la nomina del Segretario generale e dei componenti del Comitato tecnico nonché l'individuazione delle strutture regionali e provinciali, che assicurano il funzionamento dell'Autorità.

Articolo 4

Chiarisce la natura e le funzioni del Comitato Tecnico, che sostituisce la Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino regionale del Comitato tecnico regionale per il territorio, di cui alla l.r. n. 11/1999. Ne stabilisce, altresì, la composizione, che viene integrata dai rappresentanti provinciali nonché le modalità di nomina riservate alla Giunta regionale.

Articolo 5

Elenca i compiti del Comitato, che, innovando il sistema previgente, esprime, tra l'altro, un parere vincolante sul piano di bacino e sulle relative varianti nonché pareri di compatibilità, rispetto ai criteri ed indirizzi dell'autorità di bacino, dei progetti di sistemazione idraulica o geomorfologia, che comportano aggiornamento al piano.

Articolo 6

Stabilisce le regole di funzionamento del Comitato, che si pongono in linea di continuità con il sistema previsto all'articolo 5 della l.r. n.11/1999.

Articolo 7

Introduce la figura del Segretario generale dell'Autorità di bacino, identificato nel Presidente del Comitato, con funzioni di coordinamento delle attività dell'Autorità medesima nonché di referente nei rapporti con i soggetti terzi. Tale nuova previsione si rende necessaria stante la natura interistituzionale del Comitato tecnico di bacino.

Articolo 8

Stabilisce le regole di funzionamento dell'Autorità di bacino, assicurato dalle strutture regionali e provinciali all'uopo individuate dalla Giunta regionale.

Articolo 9

Stabilisce l'iter di formazione ed approvazione del Piano di bacino anche stralcio, confermando l'impostazione previgente di cui all'art. 97 della l.r. n.18/1999. La Provincia, infatti, continua ad esercitare, in qualità di organo dell'Autorità di bacino, le funzioni di pianificazione, che si traducono nella elaborazione ed nell'approvazione del Piano. L'iter procedurale è stato, invece, parzialmente innovato, laddove si prevede l'espressione, da parte della Giunta regionale di un parere vincolante preventivo all'adozione del piano e di un parere vincolante del Comitato preventivo alla relativa approvazione. Tali pareri sostituiscono, infatti, l'apporto istruttorio, che il Comitato previgente rilasciava nella fase antecedente all'adozione del Piano nonché il parere vincolante rilasciato dal Comitato Istituzionale. Fissa la decorrenza dell'efficacia del Piano e stabilisce, in linea di continuità con il sistema previgente, la nullità degli atti di adozione e di approvazione del Piano, delle relative varianti od eventuali aggiornamenti se in contrasto con i pareri vincolanti.

Articolo 10

Disciplina l'iter procedurale applicabile nel caso si proceda a varianti al Piano, individuando, in linea con il sistema previgente, una procedura semplificata nel caso di modifiche non sostanziali. Spetta, infatti, alla Giunta provinciale l'approvazione relativa previa acquisizione del parere vincolante del Comitato tecnico.

Articolo 11

Prevede norme finali e transitorie. In particolare, al fine di garantire la tempestiva operatività della modifica proposta, stabilisce che dall'entrata in vigore della legge fino all'insediamento della Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale, il Comitato è composto dalla sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino del Comitato Tecnico per il Territorio già operante ai sensi della l.r. 11/99, integrata dai componenti designati dalla Giunta Provinciale. Nelle more di tale costituzione, continua ad applicarsi le procedure di cui alla l.r. 18/1999, e ad operare la sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino con le modalità e nei termini stabiliti nelle l.r. n. 11/1999.

Inoltre, individua la disciplina applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e mantengono in vigore i criteri e gli indirizzi già assunti dall'Autorità di bacino.

Chiarisce, inoltre, l'ambito di competenza della Provincia, in qualità di Ente costituzionalmente garantito, in sede di gestione dei piani di bacino vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In altri termini la Provincia continua ad esprimere i pareri ovvero a rilasciare eventuali autorizzazioni previste in attuazione dei piani, nonché altri provvedimenti, che non sono di pianificazione, quali quelli sul condono edilizio ovvero sull'art. 110 bis della l.r. n.18/1999.

Circoscrive, infine, l'oggetto di valutazione del Comitato in sede di rilascio dei pareri di compatibilità, rispetto ai criteri ed indirizzi dell'autorità di bacino, dei progetti di intervento di sistemazione idraulica o geomorfologia. Il parere è, infatti, da rilasciare nei soli casi di progetti, la cui realizzazione comporta modifica o aggiornamento al piano. Viene riservata alla Giunta regionale la facoltà di specificare ulteriormente le tipologie di tali interventi.

In ogni caso restano salve le competenze della Provincia in materia di autorizzazioni e nulla osta, quali quelli in materia di polizia idraulica previste dall'articolo 92 della l.r. n. 18/1999.

Articolo 12

Stabilisce l'abrogazione espressa degli artt. 96 e 97 della l.r. n. 18/1999, relativi all'Autorità di bacino di rilievo regionale ed alla sua articolazione nonché alla procedura di formazione del Piano di bacino in quanto sostituite dalla presente legge. Si stabilisce, inoltre, l'abrogazione delle ulteriori disposizioni incompatibili od in contrasto con la presente legge, quali le previsioni della l.r. n. 9/1993 relative al Comitato Istituzionale, quelle della l.r. n.11/1999, sul funzionamento del Comitato tecnico nonché quelle della l.r. n.18/1999 relative alla previsione del Comitato tecnico provinciale, già organo consultivo della Provincia.

Modifiche all'assetto dell'Autorità di Bacino di rilievo Regionale

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione, nelle more della attuazione del titolo II, Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina una parziale riorganizzazione dell'assetto dell'autorità di bacino di rilievo regionale, di cui all'articolo 96 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), al fine di garantire l'esercizio più efficace delle funzioni di pianificazione svolte dall'Autorità di Bacino di rilievo regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

Articolo 2

(Autorità di bacino regionale)

1. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita una unica Autorità di bacino, denominata Autorità di Bacino regionale, che opera considerando gli ambiti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) della l.r. n. 18/99 come ecosistemi unitari.
2. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:
 - a) la Giunta Regionale;
 - b) la Giunta Provinciale ed il Consiglio Provinciale;
 - c) il Comitato Tecnico di Bacino.

Articolo 3

(Compiti della Giunta Regionale)

1. La Giunta Regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino:
 - a) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per la elaborazione e l'adozione dei piani di bacino;
 - b) elabora criteri per il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino;
 - c) nomina il Segretario generale e i componenti del Comitato Tecnico di Bacino;
 - d) individua le strutture regionali e le strutture provinciali ai sensi dell'articolo 8, comma 2 ;
 - e) definisce i criteri e le direttive vincolanti per la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere;
 - f) definisce i criteri e le direttive vincolanti per il rilascio di provvedimenti, di autorizzazioni e di concessione per lo svolgimento delle funzioni in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale;
 - g) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all'articolo 5, comma 1 lett. d);
 - h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione della presente legge.

Articolo 4

(Comitato Tecnico di Bacino)

1. Il Comitato Tecnico di Bacino, di seguito denominato Comitato, organo di consulenza dell'Autorità di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico scientifico e amministrativo

avvalendosi degli uffici tecnici regionali e provinciali competenti in materia individuati a tale scopo;

2. Il Comitato è composto da:

- a) il Direttore generale del Dipartimento competente in materia di Ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualità di Segretario generale;
- b) sei dirigenti regionali, o funzionari loro delegati, competenti in materia di difesa del suolo, risorse idriche, affari giuridici in materia di ambiente, protezione civile, pianificazione territoriale ed urbanistica e agricoltura e foreste;
- c) quattro dirigenti provinciali designati, dalla Giunta Provinciale fra i dirigenti competenti nelle materie da trattare, o funzionari delegati;
- d) due esperti designati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste;
- e) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Comitato, nominati dalla Giunta Regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione ambientale e del territorio.

3. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede la Giunta Regionale, previa designazione da parte della Giunta Provinciale dei componenti di cui al comma 2, lettera c) e da parte dei Ministeri dei componenti di cui al comma 2, lettera d). Tali designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione del Comitato salvo l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

4. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale.

Articolo 5

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato:

- a) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi dell'Autorità di Bacino;
- b) supporta la Giunta Regionale nell'elaborazione di criteri, indirizzi e metodi per la elaborazione dei piani di bacino;
- c) esprime i pareri sul piano di bacino e relative modifiche ai sensi degli articoli 9 e 10;
- d) esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai piani di bacino, anche stralcio e ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di Bacino, dei progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani medesimi;
- e) si esprime su altri argomenti che il Presidente ritenga di dover sottoporre all'esame del Comitato.

Articolo 6

(Funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.

2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.

3. Il Comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.

5. Svolge le funzioni di Segretario del Comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i funzionari regionali o provinciali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del Comitato.
6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i Direttori generali e i Dirigenti delle strutture regionali e provinciali interessate nonché esperti, in relazione alla specificità degli argomenti trattati. Il Presidente può, altresì, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati.
7. Agli esperti di cui al comma 6 si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa.

Articolo 7

(Segretario Generale)

1. È istituita la figura del Segretario Generale, individuato nel Presidente del Comitato.
2. Il Segretario generale:
 - a) presiede il Comitato;
 - b) garantisce il coordinamento delle attività dell'Autorità di bacino;
 - c) è il referente tecnico amministrativo dell'Autorità di bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici.

Articolo 8

(Funzionamento dell'Autorità di Bacino)

1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi della Autorità di Bacino sono assicurate dalle strutture della Regione e delle Province competenti in materia.
2. La Giunta regionale individua le strutture di cui al comma 1, su indicazione della Giunta Provinciale relativamente al proprio personale, con indicazione, altresì, delle strutture regionali e provinciali che assumono le funzioni di coordinamento per le altre strutture del rispettivo Ente.
3. Le strutture della Regione provvedono alle attività necessarie al regolare svolgimento dei lavori dell'Autorità, con riferimento al Comitato e alla Giunta Regionale, nonché al coordinamento generale delle attività.
4. Le strutture della Provincia provvedono all'elaborazione e all'istruttoria delle proposte di Piano di bacino o delle relative varianti, coordinando anche le richieste e le istanze provenienti dai Comuni interessati, nonché alla gestione ed attuazione dei piani di bacino vigenti.
5. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorità.

Articolo 9

(Formazione del piano di bacino)

1. Il piano di bacino, anche stralcio è elaborato e proposto dalla Provincia sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima.
2. Gli uffici provinciali competenti trasmettono la proposta di piano di bacino al Comitato, per il tramite degli uffici regionali competenti, al fine di acquisirne il parere.
3. La Giunta regionale esprime, entro novanta giorni, parere vincolante sulla proposta di piano in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato.

4. La Giunta Provinciale, acquisito il parere vincolante della Giunta regionale, adotta il piano nei successivi trenta giorni. Della avvenuta adozione del piano è data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale.
5. Il piano adottato è depositato presso la Provincia e trasmesso ai Comuni competenti per territorio ed alla Regione. È, altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei Comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.
6. I Comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul piano alla Provincia entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5.
7. Gli uffici provinciali valutano le osservazioni pervenute e procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato.
8. La Provincia trasmette al Comitato il piano, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 6, in forma sia cartacea sia informatica. Il Comitato valuta, entro trenta giorni, la compatibilità del Piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di Bacino, con facoltà di richiedere alla Provincia, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni.
9. La Provincia, acquisito il parere vincolante del Comitato, approva il Piano nei successivi trenta giorni.
10. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale della delibera di approvazione del medesimo.
11. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione, la Provincia, ed i Comuni interessati. È, altresì, pubblicato sul sito informatico della Provincia.
12. Gli atti di adozione e di approvazione del Piano, delle varianti e degli aggiornamenti sono nulli nel caso di mancato rispetto dei pareri vincolanti.

Articolo 10

(Varianti al piano di bacino anche stralcio)

1. Gli organi dell'Autorità di Bacino, anche su iniziativa delle strutture di cui all'articolo 8 comma 1, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani.
2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla Provincia competente dai Comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica.
3. Il piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del Piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni.
4. La formazione e l'approvazione delle varianti di cui al comma 3 seguono la procedura di cui all'articolo 9.
5. Modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla Giunta provinciale acquisito il parere vincolante del Comitato, che si esprime entro sessanta giorni in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.
6. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale della delibera di approvazione delle medesime.

7. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione, la Provincia, ed i Comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito informatico della Provincia.

Articolo 11

(Norme finali e transitorie)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge fino all'insediamento della Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale, il Comitato è composto dalla sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino del Comitato Tecnico per il Territorio già operante ai sensi della legge regionale 6 aprile 1999, n.11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) , integrata dai componenti di cui all'art. 4, c. 2, lett. c) designati dalla Giunta Provinciale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Nelle more della costituzione del Comitato come sopra individuato, continua ad operare la sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino con le modalità e nei termini stabiliti nelle l.r. n. 11/1999 e n.18/1999.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti ai sensi degli articoli 96 e 97 della l.r. n. 18/1999.
3. Fino a diverse disposizioni, restano in vigore gli atti, i criteri, indirizzi e modalità operative già approvati ai sensi della l.r. n. 18/1999.
4. Nella gestione ed attuazione dei piani di bacino regionali vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge:
 - a) la Provincia esprime i pareri previsti in attuazione dei piani stessi nonché gli altri provvedimenti di gestione dei piani, che non hanno carattere di pianificazione;
 - b) il Comitato esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai piani e ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di Bacino, in merito agli interventi di sistemazione idraulica e geomorfologia, la cui realizzazione comporta modifiche ai piani vigenti. La Giunta regionale può specificare, con successivo atto, le tipologie di intervento oggetto di tali pareri.
 - c) si applica la disposizione di cui all'articolo 10, c. 5 alle modifiche od integrazioni, già individuate dai Piani di bacino e dai criteri vigenti quali modifiche di cui all'articolo 97, c. 15, l.r. n. 18/1999.

Articolo 12

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 96 e 97 della l.r. n. 18/99.
2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dalla presente legge.